



la sentenza

La Consulta: equilibrio tra diritto del genitore a rimanere anonimo e del figlio a conoscere la propria storia familiare

Adozioni: madre naturale, no a segreto irreversibile

DA MILANO

Bisogna garantire un giusto equilibrio tra il diritto di una madre a rimanere anonima nel caso in cui non riconosca il suo bambino e quello del figlio di conoscere i genitori. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha giudicato illegittima e «censurabile per la sua eccessiva rigidità» la legge 184 del 1983 su adozioni e affido, perché non prevede, con garanzia di riservatezza, che a distanza di tempo il giudice possa interpellare la madre per verificare se voglia o meno revocare la sua volontà di anonimato.

Alla base della pronuncia, il caso – rimesso alla Corte dal Tribunale di Catanzaro – di una donna nata nel 1963 e adottata nel 1969, venuta a conoscenza della sua adozione solo durante la procedura di separazione e divorzio: non conoscere le sue origini le aveva causato vari condizionamenti anche di ordine sanitario, limitando le possibilità di diagnosi e cura per patologie che avrebbero dovuto comportare una anamnesi di tipo familiare. La Corte Costituzionale nella sentenza 278 depositata oggi, relatore il giudice Paolo Grossi, specifica che il diritto della

madre che non riconosca il figlio a mantenere l'anonimato resta fermo, ma «anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo». Il relativo bisogno di conoscenza rappresenta «uno di quegli aspetti della personalità – si legge nella sentenza – che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di

una persona in quanto tale».

In altre parole, il *vulnus* della norma «è rappresentato dalla irreversibilità del segreto», che risulta in contrasto con gli articoli 2 e 3 Costituzione e che «deve conseguentemente essere rimossa».

La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 184/1983 perché non prevede – tramite procedimento stabilito per legge che assicuri massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare, su richiesta del figlio, la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata

per verificare un'eventuale revoca di tale dichiarazione. Così com'è oggi, la norma prefigura una sorta di «cristallizzazione» o di «immobilizzazione», osserva la Consulta, perché «una volta intervenuta la scelta per l'anonimato la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad «espropriare» la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione». L'aver rinunciato alla genitorialità sul piano giuridico, spiega quindi la sentenza, non implica «anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla genitorialità naturale».